Senato della Repubblica XV LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 15

6ª COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

126ª seduta (pomeridiana): giovedì 4 ottobre 2007

Presidenza del presidente BENVENUTO

IN 0550
TIPOGRAFIA DEL SENATO (255)

I N D I C E

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 5, 6 e *passim*
* EUFEMI *(UDC)* 9
FERRANTE *(Ulivo)* 4
* GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* . . . . . 3, 6, 7 e *passim*

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 14

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché la trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Saranno svolte per prime le interrogazioni 3-00968, presentata dai senatori Ferrante e Bobba, e 3-00971, presentata dal sottoscritto.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.* Per quanto riguarda le interrogazioni 3-00968, sulla mancata erogazione del 5 per mille dell'IRPEF alle associazioni cui è stato destinato dai contribuenti, e 3-00971, sugli esiti dell'assegnazione del 5 per mille dell'IRPEF, si fa presente che l'Agenzia delle entrate ha comunicato di aver ormai completato i controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dagli oltre 28.000 soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 337, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), mentre sono già state avviate le elaborazioni informatiche riguardanti l'abbinamento degli importi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi dei singoli contribuenti che hanno effettuato la scelta con i dati relativi alle preferenze espresse dagli stessi in favore di un determinato settore agevolato o di singoli enti ed associazioni. Tale fase di lavorazione, che comporta l'individuazione dell'imposta netta sulla quale calcolare il 5 per mille, è particolarmente complessa e determinante per la quantificazione dell'importo spettante a ciascuna organizzazione.

Una volta completata questa attività, gli elenchi definitivi degli aventi diritto – con la specifica delle preferenze loro accordate e degli importi relativi – saranno comunicati alla Ragioneria generale dello Stato per la successiva assegnazione di fondi ai Dicasteri competenti, che cureranno la distribuzione delle somme a tutti gli aventi diritto (così come previsto dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 20 gennaio 2006).

È, comunque, doveroso rammentare che il completamento dell'operazione di riparto, in base a quanto disposto dalla normativa che ha introdotto il meccanismo del 5 per mille (comma 339 del citato articolo 1 della legge n. 266 del 2005), è anche legato alla esatta determinazione delle en-

trate afferenti l'IRPEF riscossa nell'esercizio finanziario 2006. Tale norma prevede, infatti, che le somme da assegnare ai singoli beneficiari debbono essere determinate «sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF (...), risultanti dal rendiconto generale dello Stato». Da qui la necessità, prima di procedere all'erogazione delle somme, di mettere a confronto i dati complessivi IRPEF, desunti dalle dichiarazioni prodotte dai contribuenti per l'anno 2005, con i corrispondenti dati contabili risultanti dal rendiconto generale dello Stato per il medesimo anno.

Per quanto attiene, invece, alle procedure amministrative afferenti il 5 per mille riproposto per il corrente anno finanziario, dalla legge n. 296 del 2006, si fa presente che le stesse sono state rimodulate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2007, nel quale la tempistica per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive è ridefinita per consentire di predisporre, entro il mese di marzo 2008, l'elenco aggiornato di tutti i soggetti che potranno essere ammessi al beneficio.

Appare opportuno segnalare, infine, che il Governo, con una disposizione contenuta nel decreto-legge recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale» (decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, articolo 20), ha provveduto ad integrare, con uno stanziamento di 150 milioni di euro per l'anno 2007, l'autorizzazione di spesa prevista per l'assegnazione del 5 per mille a sostegno di enti che svolgono attività socialmente rilevanti.

FERRANTE *(Ulivo)*. Signor Presidente, devo manifestare una certa insoddisfazione per la risposta del Sottosegretario, ritenendo che la questione riguardi in generale il rapporto fra cittadini e fisco, in questo caso fra organizzazioni di cittadini e fisco. Stiamo parlando di soldi che i contribuenti hanno versato allo Stato ormai più di un anno fa, che materialmente sono arrivati allo Stato più di un anno fa, accompagnati dall'indicazione del destinatario del versamento: una ONLUS, una fondazione, un Comune per particolari iniziative. Fa pensare il fatto che dopo un anno e mezzo non solo gli importi derivanti dal versamento del 5 per mille ancora non sono stati erogati, ma che la risposta del Governo non offre elementi informativi in base ai quali prevedere tempi certi per l'assegnazione di tali risorse. Parliamo spesso di un rapporto migliore tra fisco e cittadini, ma da questo punto di vista mi sembra che siamo in grave ritardo.

Le giustificazioni circa la complessità tecnica delle operazioni di calcolo non sono del tutto convincenti e gli elementi contenuti nella risposta contraddicono le previsioni indicate dalla stessa Agenzia delle entrate secondo le quali le operazioni di riparto avrebbero dovuto essere concluse entro la fine del mese di settembre. Siamo all'inizio di ottobre e non possiamo prevedere tempi certi. Non credo sia così complicato il calcolo.

Invito quindi il Governo, per quanto di sua competenza, ad esercitare una pressione sugli uffici al fine di svolgere in maniera più celere il loro lavoro, soprattutto tenuto conto delle finalità di sostegno del volontariato e

della ricerca scientifica e sanitaria degli importi derivanti dal versamento del 5 per mille.

Sempre a tale riguardo, colgo l'occasione per affrontare un argomento ancora più importante. È vero che nel disegno di legge finanziaria che ci apprestiamo a discutere è previsto l'aumento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 337 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), ma non si fa menzione in alcuna parte del testo di cosa succederà nel 2008. Vorrei sapere dal Governo se intende proseguire nell'iniziativa sperimentale consistente nell'assegnazione del 5 per mille dell'IRPEF, che ha avuto grande successo, ovvero se sta maturando un orientamento di segno diverso. È soltanto una disattenzione non averlo previsto esplicitamente nel testo della finanziaria che ci avete trasmesso o il Governo ritiene di dover porre fine ad un'esperienza che unanimemente viene riconosciuta positiva, ossia la possibilità del cittadino di indicare a chi devono andare i suoi soldi?

PRESIDENTE. Anch'io non posso dichiararmi soddisfatto della risposta ricevuta, che ritengo interlocutoria, ma so che il sottosegretario Grandi è sensibile all'iniziativa.

La scelta della destinazione del 5 per mille dell'IRPEF si è rivelato un fatto straordinario, visto che nell'anno fiscale 2005-2006 le adesioni dei contribuenti si attestano tra il 60 e il 70 per cento. L'espressione della preferenza è tuttavia particolarmente complessa, in quanto ogni persona deve indicare il codice fiscale dell'ente a cui intende destinare il 5 per mille. La scelta della destinazione dell'8 per mille, invece, segue modalità molto più semplici, in quanto basta fare una crocetta in un'apposita sezione della dichiarazione dei redditi per indicare la chiesa scelta oppure lo Stato. Eppure, in questo caso la percentuale di espressione di preferenze è del 45 per cento dei contribuenti. Quindi – ripeto – con la destinazione del 5 per mille ci troviamo di fronte ad una straordinaria risposta da parte della società civile, che ha mobilitato circa 30.000 beneficiari.

Aggiungo inoltre che, con l'ultima legge finanziaria, è stata introdotta una stravaganza che deve essere corretta. Infatti, mentre per l'8 per mille, in caso di scelte non espresse, la destinazione viene stabilita in proporzione alle preferenze espresse tra tutti gli enti beneficiari, per il 5 per mille, con l'ultima finanziaria, è stata introdotta una previsione che considero iniqua, nel senso che è stato stabilito un tetto. In sostanza, per le scelte espresse viene stabilito un *plafond*, che prima era di 250 milioni e che ora, con il decreto-legge n. 159 del 2007, è stato portato a 400 milioni di euro. Tra l'altro, proporremo di modificare tale cifra, perché sicuramente le scelte espresse ammontano ad un importo maggiore. Non abbiamo dati attendibili, se non in misura generica. Se si pone un tetto, anche a 400 milioni, si aggiunge un'ulteriore complicazione per il riparto. Ad esempio, se le scelte espresse ammontano a 600 milioni, come si fa a procedere all'assegnazione sulla base di 400 milioni? Tale aspetto va affrontato con attenzione, perché riguarda il mondo del volontariato.

L'applicazione rigida da parte dell'Amministrazione, come lei ha detto nella sua risposta, del criterio di determinazione della quota destinata, che avviene «sulla base degli incassi in conto competenza risultanti dal rendiconto generale dello Stato», indica che si mette in moto un meccanismo particolarmente punitivo nei confronti degli enti del terzo settore. Ora abbiamo l'occasione, prima con il decreto-legge n. 159 e poi con la prossima manovra finanziaria, di trovare un meccanismo idoneo per questi casi. Ad esempio, si possono prevedere degli acconti, come avviene per l'8 per mille, o studiare altre formule per evitare che trascorrano due o tre anni tra il momento della scelta e l'assegnazione della cifra.

Non può essere data una risposta contraddittoria, nel senso che, da un lato, il Governo dà un'indicazione positiva nei confronti del mondo del volontariato (lo aveva fatto nella precedente legislatura e lo ha confermato in questa) con l'assegnazione del 5 per mille e, dall'altro, prevede un'applicazione che definirei terribile, dal punto di vista burocratico, che impedisce di usufruirne.

È fondamentale poi che l'assegnazione del 5 per mille sia permanente. Se questa cifra crea problemi, se ne può stabilire anche una diversa, però è necessario che questo diventi un meccanismo stabile di finanziamento. Infatti, se si chiede di destinare una liberalità per un progetto, non si può poi aspettare ogni anno la legge finanziaria per sapere se quella somma sarà erogata o meno.

Pertanto mi appello all'onorevole Grandi, che conosce il mondo del terzo settore e l'importanza del volontariato, affinché svolga nei confronti dei Ministri competenti un'opera di sensibilizzazione perché vengano individuate soluzioni congrue.

Tra l'altro, è risibile l'affermazione che ci sono complessità tecniche nelle operazioni di calcolo, perché l'anagrafe tributaria, che è un elemento di eccellenza, è in grado di dare risposte precise. Si tratta semplicemente di applicare un meccanismo informatico. Basti pensare che, dopo mezz'ora che una persona ha giocato al Superenalotto, si sa già in quale ricevitoria sono usciti non solo i 6, ma addirittura i 3, che sono molti. È incredibile che in quel caso il meccanismo informativo funzioni e in questo caso no.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Faccio un'unica osservazione: bisogna cambiare la normativa, perché per ora l'assegnazione è ancorata ai risultati del rendiconto generale dello Stato.

PRESIDENTE. Aggiungo una richiesta di chiarimento. Nella sua risposta, lei ha affermato che il completamento dell'operazione di riparto è «anche legato all'esatta determinazione delle entrate afferenti l'IRPEF riscossa nell'esercizio finanziario 2006». Sembrerebbe allora che l'aggancio agli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF sia previsto solo per il 2006.

Sarebbe veramente paradossale il fatto che, nella finanziaria varata dal centro-destra non siano previsti né l'aggancio alle entrate IRPEF né

il tetto, per cui la difficoltà nell'assegnazione delle quote del 2005 sarebbe determinata da complicazioni tecniche, e invece, per il 2006, tali difficoltà deriverebbero proprio dall'aggancio agli incassi in conto competenza.

Chiedo cortesemente al Sottosegretario di approfondire questo aspetto.

Segue l'interrogazione 3-00930, presentata dal senatore Eufemi.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. È necessario premettere che l'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 31 gennaio 2007 contiene disposizioni in materia di portabilità, tra l'altro, dei mutui, in relazione all'esercizio della facoltà di surrogazione per volontà del debitore, di cui all'articolo 1202 del codice civile.

In particolare, il citato articolo 8 è finalizzato ad agevolare e semplificare il trasferimento del rapporto bancario per volontà del mutuatario, allo scopo di consentire la rinegoziazione del contratto originario, definendo con una nuova banca diverse condizioni di tasso, durata o altri termini contrattuali.

Sotto il profilo strettamente giuridico, la portabilità dei mutui si realizza attraverso l'istituto della surrogazione, di cui appunto all'articolo 1202 del codice civile, che disciplina il subentro della nuova banca nella garanzia ipotecaria già iscritta a favore dell'originario creditore. Pertanto, il soggetto che contrae un mutuo con una banca nuova, per estinguere il debito derivante da un precedente contratto di mutuo, può surrogare la nuova banca alla vecchia. Quindi, la nuova banca subentra nell'ipoteca già iscritta a favore della vecchia banca, mentre il mutuatario evita una nuova iscrizione ipotecaria e la cancellazione della precedente ipoteca, per evidenti ragioni di costo.

L'elemento di novità rispetto al passato, introdotto dalla disposizione contenuta nel cosiddetto decreto Bersani, va ravvisato nella circostanza che ora non è più legittimo che la banca precluda al debitore l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1202, impedendo o rendendo oneroso l'esercizio della surrogazione.

Sotto il profilo fiscale, si evidenzia peraltro che l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 7 del 2007 dispone che «la surrogazione per volontà del debitore non comporta il venir meno dei benefici fiscali», con riferimento, quindi, alla detraibilità degli interessi passivi pagati in dipendenza di un mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi).

Inoltre, si rileva che, per espressa previsione normativa contenuta nel citato articolo 15 del TUIR, il diritto alla detrazione non viene meno «nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare». Questa disposizione è stata inserita nell'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del TUIR dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448 (articolo 7, comma 3), in considerazione delle condizioni di mercato relative ai tassi di interesse praticati dagli istituti di credito ai contratti di mutuo, che erano, nel frat-

tempo, divenute meno onerose, proprio al fine di garantire la detraibilità degli interessi passivi corrisposti in caso di estinzione del vecchio contratto di mutuo e della successiva stipula di un nuovo contratto con tassi più favorevoli.

L'allora Dipartimento delle entrate (ora Agenzia delle entrate), con la circolare n. 95 del 12 maggio 2000, si è espresso relativamente alle ipotesi di estinzione del mutuo e di stipula di uno nuovo, prevista dalla legge n. 448 del 1998, precisando che, nel caso in cui venga estinto un vecchio mutuo e ne venga acceso uno di nuovo importo non superiore alla quota capitale residua, è possibile detrarre gli interessi passivi del nuovo mutuo, anche se il soggetto mutuante è diverso da quello originario.

In risposta alla richiesta dell'onorevole interrogante, l'Agenzia delle entrate ribadisce quanto già chiarito con la circolare n. 95 del 2000: che, nel caso in cui venga estinto un vecchio mutuo e ne venga acceso un altro di importo non superiore alla quota capitale residua, si continua a beneficiare della detrazione degli interessi passivi sul mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale (articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del TUIR), anche nel caso in cui la banca mutuante sia diversa da quella originaria.

Per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico, è stato fatto osservare che, ai fini della presente interrogazione, tra le norme di liberalizzazione sui mutui immobiliari del cosiddetto pacchetto Bersani, la disposizione contenuta nell'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 è quella più significativa, e prevede che chi ha contratto un mutuo immobiliare può trasferirlo ad altra banca, senza aggravi di imposte, all'atto della surroga e senza perdere i benefici fiscali.

Per facilitare il meccanismo della portabilità del mutuo, la norma ha infatti previsto che lo Stato rinunci alle imposte sostitutive ed ipotecarie e che le procedure di subentro nel mutuo e nell'ipoteca da parte del nuovo istituto di credito siano più semplici e meno onerose rispetto alla stipula di un contratto *ex novo* di mutuo ipotecario.

Il Ministero dello sviluppo economico ha fatto presente che il Governo continuerà comunque a vigilare sull'attuazione della norma in esame, anche adottando tutte le ulteriori iniziative utili a proseguire il percorso avviato, volto a creare condizioni più concorrenziali nel mercato dei mutui, rendendo accessibile ai titolari di mutuo servizi che, prima le leggi o la prassi degli operatori di mercato, impedivano ed assicurando al cittadino-consumatore i benefici di un mercato pienamente concorrenziale.

Aggiungo che, proprio questa mattina, la Camera dei deputati, in VI Commissione, ha adottato una risoluzione che affronta alcuni aspetti di questo problema. In particolare si chiede al Governo di rideterminare la detrazione degli interessi sul mutuo, in modo da elevare, ovviamente con gradualità, la soglia di detraibilità degli interessi passivi, che è ferma da molto tempo, e al contempo regolare alcuni aspetti di natura normativa, così da affrontare la delicata questione della crescita dei mutui immobiliari a tasso variabile. Credo che sarebbe utile che Camera e Senato pro-

cedano parallelamente, in modo che la questione venga posta all'attenzione del Governo per gli opportuni provvedimenti.

EUFEMI *(UDC)*. Signor Presidente, esprimo insoddisfazione per la risposta di carattere burocratico che è stata fornita. Il Sottosegretario ha correttamente ricostruito gli eventi, però quello che non è stato detto – e che mi aveva spinto a presentare l'interrogazione in oggetto – è che tutte le disposizioni antecedenti al decreto Bersani del 2007 non hanno trovato conferma in una circolare esplicativa, soprattutto relativamente alle dichiarazioni dei redditi presentate nel mese di maggio.

A mio avviso, il Governo avrebbe dovuto confermare in modo inequivocabile che la detrazione di imposta per interessi passivi dei mutui immobiliari spetta anche nella già richiamata ipotesi di portabilità del mutuo stesso. In proposito, sottolineo che l'Agenzia delle entrate avrebbe dovuto emanare un'apposita circolare immediatamente dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 7 del 2007 per sgombrare il campo da ogni dubbio interpretativo. La stessa circolare n. 95 del 2000, che faceva riferimento alla legge n. 448 del 1998, andava riveduta a rafforzamento dell'orientamento del Governo proprio dopo la conversione del decreto Bersani.

Quello che noi abbiamo sostenuto era sul principale giornale economico italiano: «Sostituzione del mutuo, sconti in bilico». Le istruzioni del modello per la dichiarazione dei redditi non chiariscono le procedure nel caso del mutamento della banca. Il decreto Bersani stabilisce che i vantaggi rimangono, ma solo nell'ipotesi di «surrogazione per volontà del debitore».

Ritengo che il Sottosegretario debba farsi carico di comunicare all'Agenzia delle entrate l'opportunità di emanare una circolare esplicativa che elimini i dubbi interpretativi che possono emergere e sono emersi in misura rilevante, proprio per tranquillizzare i cittadini contribuenti nell'applicazione delle norme fiscali.

In passato, anche in occasione dell'esame delle precedenti manovre finanziarie, mi sono fatto carico del problema dei mutui; ero in animo di farlo anche ora, ma la questione che ha posto il Sottosegretario mi convince sulla necessità di intervenire su un doppio livello, proprio in ragione della crisi dei mutui e dello *spread* attualmente vigente tra tassi di interesse interni e quelli europei (un punto superiore) e l'impatto che stanno avendo i mutui a tassi variabili sulle famiglie: abbiamo constatato che incidono per oltre 1.200 euro l'anno per mutui intorno ai 100.000 euro. Sarebbe opportuno che il Parlamento, esaminando il disegno di legge finanziaria, tenesse conto di questo aspetto.

L'aiuto concreto consiste esclusivamente nel lavorare su una doppia linea, in primo luogo con la rivalutazione monetaria e, in secondo luogo, riportare la detrazione fiscale sui mutui (che *ab origine* era del 27 per cento) dal 19 al 27 per cento. Si riconoscerebbero immediatamente alle famiglie in detrazione d'imposta (ho fatto dei calcoli molto approssimativi) intorno ai 1.000-1.200 euro, che compenserebbero il maggiore costo.

È una strada secondo me praticabile ed operando immediatamente si potrebbe portare in detrazione già nella prossima denuncia dei redditi.

Agendo su queste due leve – teniamo conto che le famiglie italiane hanno acceso 300.000 mutui l'anno; se vogliamo si può lavorare con una griglia più ristretta in base al reddito o in base all'età, considerando i giovani che hanno scelto di investire sulla casa – potremmo dare un aiuto concreto, che meriterebbe di essere valutato. Oltre tutto simili misure non hanno un grosso impatto perché ammonterebbero a 100-150 milioni di euro.

Detto questo, Presidente, mi auguro che il Sottosegretario tranquillizzi i cittadini interessati con una circolare esplicativa. Non costa nulla emanarla: tra le tante circolari che vengono fatte credo che una in più sia *ad adiuvandum*, anche per quanto è stato detto, perché tutti le leggono e si fanno carico della questione. È un'azione informativa importante.

È poi opportuno lavorare anche sull'elevamento della soglia percentuale di detraibilità; forse è un'operazione che merita di essere considerata.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00910, da me presentata.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, si premette che il termine per esercitare la citata delega scadeva il 12 luglio 2007, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 262 del 2005, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

Per quanto riguarda il contenuto della delega, la stessa sembra volta a soddisfare un'esigenza di chiarezza in ordine ai diritti spettanti ai risparmiatori e agli investitori ed alle modalità previste per garantire un'efficace diffusione dell'informazione finanziaria. La disposizione, a differenza delle altre norme della legge 28 dicembre 2005, n. 262, intese ad accrescere la tutela sostanziale dei risparmiatori nei diversi ambiti, si sarebbe quindi inserita tra gli interventi di semplificazione normativa ed amministrativa, risultando tuttavia non sufficientemente determinata nei criteri direttivi, rispetto alla formulazione delle più recenti deleghe legislative per la semplificazione normativa e la redazione di testi unici.

Inoltre, l'inserimento della delega in questione nella legge sul risparmio e, in particolare, il riferimento in essa contenuto alla definizione di «criteri idonei a garantire un'efficace diffusione dell'informazione finanziaria tra risparmiatori» pare indicare l'introduzione di diritti e strumenti ulteriori, rispetto a quelli già predisposti.

In tal senso, la delega non risulta di agevole attuazione, stante l'indeterminatezza dei criteri sulla base dei quali valutare le inefficienze della disciplina esistente a tutela dei risparmiatori e conseguentemente individuare gli ulteriori diritti in loro favore e i corrispondenti doveri da porre in capo agli operatori finanziari.

Peraltro, obblighi aggiuntivi, oltre quelli già esistenti, avrebbero determinato una violazione delle indicazioni contenute nella direttiva sui servizi di investimento e nella direttiva sull'informazione societaria, che consentono agli Stati membri di imporre obblighi ulteriori, rispetto a quelli definiti dal diritto comunitario, solo in presenza di obiettive esigenze connesse alla situazione dei mercati, non riscontrabili nel nostro Paese.

Alla luce di queste considerazioni, e tenuto conto che, a seguito del ricevimento delle numerose direttive comunitarie attuative del Piano d'azione per i servizi finanziari elaborato dalla Commissione europea, il livello di tutela dei risparmiatori è risultato notevolmente incrementato ed in linea con quello operante in tutti i Paesi ad economia avanzata, appare ragionevole ritenere che la delega in questione possa considerarsi superata.

Si è, comunque, dell'avviso che il susseguirsi di interventi di diversa origine, talvolta coevi, e modificativi delle medesime fonti esistenti, potrà rendere opportuna, in futuro, l'assunzione di iniziative normative volte ad eliminare eventuali contraddittorietà, sistemare organicamente il quadro della normativa primaria e realizzare una sintesi della disciplina delle tutele offerte a risparmiatori e investitori, nel pieno rispetto dei vincoli comunitari.

PRESIDENTE. Mi dichiaro soddisfatto della risposta del Governo, che giudico esauriente e che introduce anche un elemento di chiarezza. Do atto al Governo che su questo campo si sono rapidamente portate avanti nuove deleghe, che hanno rafforzato la tutela e la chiarezza dei mercati.

Segue l'interrogazione 3-00914, da me presentata.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. La Banca d'Italia, nel mese di agosto, ha predisposto uno schema di disciplina sul sistema di soluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria e finanziaria, ai sensi dell'articolo 128-*bis* del testo unico bancario. Tale documento è stato pubblicato sul sito Internet dell'Istituto, ai fini della consultazione prevista dall'articolo 23 della legge n. 262 del 2005.

La disciplina contenuta nella delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) dovrà essere completata, oltre che dall'indicazione della Banca d'Italia, da regole adottate in sede di autodisciplina dalle associazioni degli intermediari. Attualmente sono ancora in corso approfondimenti e confronti con le associazioni degli intermediari e dei consumatori; eventuali osservazioni, commenti e proposte dovevano essere comunicate all'organo di vigilanza entro il 15 settembre.

Le procedure dovranno assicurare rapidità, economicità della soluzione delle controversie ed effettività della tutela del cliente. Inoltre, dovrà essere garantita l'imparzialità dell'organo decidente e la rappresentatività dei soggetti interessati. Il cliente potrà, comunque, ricorrere, in qualunque momento, ad ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.

I criteri seguiti tengono conto dell'esperienza sinora maturata in Italia con l'*ombudsman* bancario, istituito dall'ABI nel 1993, della regolamenta-

zione dei sistemi ADR (sistemi alternativi di risoluzione delle controversie) in materia di bonifici transfrontalieri e della raccomandazione della Commissione europea del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo.

Considerata la natura stragiudiziale delle procedure, le competenze del sistema sarebbero limitate alla cognizione di questioni di importo contenuto. Verrebbero, pertanto, escluse le liti aventi un valore superiore ad un ammontare determinato.

Al fine di evitare inopportune duplicazioni, dovrebbero essere esclusi ricorsi inerenti controversie già decise nel merito o pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, compromesse in arbitri, ovvero oggetto di tentativo di conciliazione.

Sotto il profilo soggettivo, saranno obbligati all'adesione al sistema le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del testo unico bancario (TUB), gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta, gli operatori esteri che svolgono in Italia operazioni e servizi bancari e finanziari. Nella prospettiva di favorire l'attività transfrontaliera, gli intermediari aventi sede in altro Stato membro dell'Unione europea avrebbero la facoltà e non l'obbligo di aderire.

Il ricorso a sistemi disciplinati ai sensi dell'articolo 128-*bis* del TUB è aperto a tutte le tipologie di clienti. Gli intermediari sono tenuti ad aderire al sistema tramite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale.

Al fine di assicurare rapidità, economicità ed effettività della tutela, sono necessarie una cooperazione degli intermediari nell'adempimento delle incombenze procedurali e scadenze non eccessivamente lunghe (non oltre i 90 giorni) per definire la controversia. Il rigoroso rispetto dei termini, in particolare, costituisce un presupposto imprescindibile affinché la tutela dei clienti sia effettiva e sopraggiunga in tempi rapidi, in modo che la via stragiudiziale venga preferita, almeno in un primo stadio del contenzioso, a quella della giurisdizione ordinaria.

In tale prospettiva, per garantire l'economicità delle procedure, l'indipendenza della decisione, nonché l'effettività e la rapidità della tutela dei clienti, la Banca d'Italia svolgerebbe un'attività di segreteria tecnica del sistema, assicurando la fluidità dell'organizzazione dei lavori dell'organo decidente, la completezza della documentazione prodotta e il rispetto delle scadenze.

La decisione verrebbe assunta a maggioranza, sulla base di previsioni normative e dei codici di condotta eventualmente adottati in via di autoregolamentazione dall'intermediario. La decisione, se accettata dal cliente, diviene vincolante per l'intermediario, il quale dovrebbe ottemperarvi entro il termine fissato dalla decisione.

PRESIDENTE. Mi dichiaro soddisfatto della risposta del Governo. Esprimo solo l'auspicio che i tempi vengano rispettati e che la soluzione delle controversie sia effettivamente rapida.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,45.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

BENVENUTO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

a giudizio dell'interrogante, l'attuale Governo nel suo primo anno di vita ha adottato più provvedimenti per la protezione dei risparmiatori e degli investitori e per la trasparenza e pulizia del mercato finanziario di quanto abbia fatto il precedente Governo nell'arco dell'intera XIV Legislatura;

basti ricordare il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, ampiamente correttivo della legge 262/2005 sulla tutela del risparmio; il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 116, che attiva il fondo di garanzia, alimentato dai depositi dormienti, in favore delle vittime delle frodi finanziarie e dei «bondisti» argentini; lo schema di decreto legislativo attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati (atto n. 117) istitutivo delle procedure di conciliazione e di arbitrato, del sistema di indennizzo e del fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori; il disegno di legge in materia di credito al consumo, approvato dal Consiglio dei ministri del 6 luglio 2007;

l'articolo 27, comma 3, della citata legge 262/2005 conferiva delega al Governo per redigere, entro il 12 ottobre 2007, uno «statuto dei risparmiatori e degli investitori» secondo insufficienti e generici criteri direttivi. A giudizio dell'interrogante, tale delega voluta per motivi demagogici dalla maggioranza della scorsa Legislatura, risulta comunque largamente assorbita e superata dai sopra ricordati nuovi provvedimenti già adottati o in corso di adozione,

si chiede di sapere:

se il Governo condivida la suddetta valutazione di inadeguatezza e sopravvenuta obsolescenza dei criteri di delega recati dall'articolo 27, comma 3, della legge 262/2005;

in caso affermativo, se guardi eventualmente con favore l'approvazione di una nuova e più aggiornata legge di delega per completare la strumentazione normativa a protezione dei risparmiatori e degli investitori.

(3-00910)

BENVENUTO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'articolo 29 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per la tutela del risparmio, introduce il nuovo articolo 128-*bis* del Testo unico bancario, che dispone che le banche e gli intermediari finanziari devono aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i risparmiatori

in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi, secondo criteri di svolgimento da determinare con delibera del CICR (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) su proposta della Banca d'Italia;

la suddetta delibera del CICR a diciotto mesi di distanza non è ancora intervenuta, sicché i risparmiatori rimangono in attesa di questo importante strumento di protezione,

si chiede di conoscere dal Ministro in indirizzo, nella sua qualità di Presidente del CICR:

quando sarà posta all'ordine del giorno la delibera in questione;

se non ritenga opportuno anticipare frattanto alle competenti Commissioni parlamentari le linee-guida della delibera.

(3-00914)

EUFEMI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

molti proprietari di abitazione hanno manifestato preoccupazione riguardo ai reali vantaggi derivanti dalla «portabilità dei mutui ipotecari» per l'acquisto della propria casa;

dopo il decreto Bersani 7/2007, si è avviato il processo di sostituzione dei vecchi mutui con nuovi;

tra gli effetti negativi che possono derivare da tale sostituzione rientra anche l'utilizzazione del beneficio fiscale del 19 per cento degli interessi passivi;

coloro che accendono un nuovo mutuo a condizioni più vantaggiose potrebbero incappare nella perdita dei benefici fiscali consistenti nelle detrazioni degli interessi pagati sul mutuo;

il decreto Bersani stabilisce che i vantaggi rimangono, ma solo nelle ipotesi di «surrogazione per volontà del debitore»;

la variazione potrebbe determinare la decadenza del diritto a detrarre gli interessi passivi ove non siano rimaste invariate le parti contraenti;

le istruzioni al modello Unico delle persone fisiche non chiariscono le regole nel caso di cambio della banca,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire urgentemente al fine di offrire un quadro di certezza alla grande platea delle famiglie mutuatarie, già allarmate dall'aumento dei costi dei mutui a tasso variabile, con una circolare esplicativa che ribadisca quanto riportato al punto 1.2.2 della circolare 95/e del 12 maggio 2000, alla luce delle modifiche intervenute recentemente con il decreto Bersani sulle liberalizzazioni del 2007.

(3-00930)

FERRANTE, BOBBA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la manovra finanziaria per l'anno 2006, come quella per l'anno 2007, ha introdotto la possibilità di destinare, in base alla scelta del contribuente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle per-

sone fisiche, per finalità di sostegno del volontariato, Onlus, associazioni ambientaliste, associazioni di promozione sociale e di altre fondazioni e associazioni riconosciute;

è inaccettabile che a distanza di oltre un anno e mezzo, non si sappia ancora quando le organizzazioni beneficiarie riceveranno le somme loro devolute dai cittadini attraverso questa modalità;

ad oggi lo Stato non ha ancora assegnato alle Organizzazioni non governative ed alle Associazioni di volontariato i soldi del 2006. «Chi vuole il carbone, sopporti il fumo», recita un vecchio proverbio africano. In Italia però il fumo dura da oltre un anno e mezzo e il carbone ancora non si vede. Associazioni di volontariato, Ong e Istituti di ricerca in attesa del 5 per mille sono ormai oltre la soglia di sopportazione. Ci sono gli elenchi, basta andare sul sito dell'Agenzia delle entrate, di chi dovrà avere i contributi e anche le preferenze avute. I soldi però ancora non arrivano;

il 5 per mille riprende il meccanismo dell'8 per mille. Nell'anno dell'esordio l'hanno scelta sei contribuenti su dieci: in 15.854.201 hanno barrato la casella e scritto il codice fiscale dell'associazione preferita, su un totale di 26.391.936 dichiarazioni. C'è di tutto: dal contribuente solitario che ha destinato il suo 5 per mille all'Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei, al record delle 700.000 preferenze per la ricerca sui tumori. I contributi più numerosi (9.418.595) sono andati alle Onlus, prima fra tutte l'Unicef (235.311), seguita dalle Acli (228.829), l'associazione cattolica che con i suoi centri di assistenza fiscale compila ogni anno oltre 1.200.000 dichiarazioni. Molti i nomi noti: Emergency, Medici senza frontiere, Il Filo d'Oro, Fondazione per la sclerosi multipla, ma anche Croce Rossa e le Associazioni Ambientaliste;

l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma ha dichiarano che «Il nostro lavoro dovrebbe terminare entro luglio, era il primo anno di applicazione, ci sono da controllare circa 16 milioni di 730 e dieci milioni di modello unico, non è semplice». Finiti i riscontri su autocertificazioni di idoneità e dichiarazioni, il nostro compito termina. Spetta alla Ragioneria dello Stato erogare i contributi». Previsione? «Non prima di settembre...»,

si chiede di conoscere:

i motivi di questo gravissimo ritardo e se verrà rispettata la scadenza di settembre, come annunciato dall'Agenzia delle entrate, per erogare finalmente i contributi agli aventi diritto;

se si sia pensato di mettere in atto provvedimenti che in futuro evitino di riproporre una situazione paradossale quale quella cui stiamo assistendo purtroppo oggi.

(3-00968)

BENVENUTO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

è ormai acclarato che l'eccellente meccanismo del «5 per mille» dell'IRPEF, introdotto dal comma 337 della legge finanziaria per il 2006 con riferimento ai redditi del 2005 e reiterato dal comma 1234 della legge finanziaria per il 2007 con riferimento ai redditi del 2006, ha ri-

scosso un successo notevolissimo fra i contribuenti, al di là delle stesse più rosee aspettative;

per entrambe le annualità sono già state regolarmente emanate le disposizioni applicative in termini di modalità di ammissione, di definizione delle liste dei soggetti ammessi al riparto, di modalità del riparto stesso (rispettivamente con decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006 e 16 marzo 2007);

la vasta platea dei beneficiari (organizzazioni non lucrative di utilità sociale, enti di ricerca scientifica e sanitaria, università) attende quindi con comprensibile sollecitudine l'erogazione delle quote di spettanza come destinate dai contribuenti;

appare quanto mai opportuno chiudere tale partita alla vigilia della presentazione di una legge finanziaria finalmente di svolta e di sviluppo, quale si profila quella per il 2008,

si chiede di conoscere quando potranno essere perfezionate le assegnazioni del «5 per mille» dell'IRPEF riferite alle due annualità già maturate.

(3-00971)

€ 2,00